

REP. N. 14504

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, RECEPTION E CUSTODIA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA SITE IN CASERTA E PROVINCIA. C.I.G.: 6789884587

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di giugno in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia, 81, innanzi a me Dottoressa Annamaria Frasca, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegata alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 197 del 10.10.2013, DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGR n. 184 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 368655 del 24.5.2017) si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale per le Risorse Strumentali Dott. Luigi Riccio, nato a _____ P _____, domiciliato per la carica presso la sede

della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, delegato alla stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii., dal D.P.G.R.C. n. 10 del 25.01.2016, nonché dalla D.G.R. n. 592 del 25/10/2016, in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 3346 del 2/5/2017), conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – URP della Segreteria di Giunta Regionale.

2) la Società Istituto Vigilanza Argo s.r.l., di seguito denominata Società, C.F. 04995770585 e P.IVA 01338851007, in persona del Consigliere delegato alla stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi, giusta verbale del Consiglio di Amministrazione della Società del 15.6.2007, sig. Quagliata Mauro, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale in Roma, alla via della Magliana n. 874/A.

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità della visura camerale del 23/3/2017 (documento T238844848), tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 9.4.1981, codice fiscale 04995770585 e P. IVA n. 01338851007 e R.E.A. n. RM-473046.

Verificate, altresì, dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali le richieste di informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, inoltrate dall' Ufficio Speciale “Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione” tramite Banca Dati

Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. 122078 del 4.4.2017.

Verificato, altresì, dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011, e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure, ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato che nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato dal Dirigente dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione" con Decreto Dirigenziale n. 126 del 5/10/2016, è specificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Verificata dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, rilasciato dall'INAIL, prot. n. 6584129 del 2.3.2017 (scadenza 30.6.2017), da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con decreto dirigenziale n. 126 del 5.10.2016 dell'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione", è stata indetta la procedura aperta n. 2228/A-T/2016 per l'affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di reception e custodia presso le sedi della Giunta Regionale

della Campania site in Caserta e provincia, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 2 del citato decreto, e cioè dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con decreto dirigenziale n. 61 del 23.3.2017 dell' Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione", è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della stessa in favore della Società;
- l'Ufficio Speciale "Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture", in merito alla procedura di gara di cui al presente contratto, ha comunicato - con nota prot. n. 220183 del 24.3.2017- che, ai sensi del comma 7, dell'articolo 32, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti della Società e che pertanto l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- con nota prot. n. 611444 del 14/9/2015 l'Ufficio Speciale Avvocatura rendeva il prescritto parere sullo schema di capitolato per servizi di vigilanza, i cui rilievi sono stati integralmente recepiti;
- con Decreto Dirigenziale n. 250 del 4.5.2017 della Unità Operativa Dirigenziale "Gestione Beni – Cassa Economale – Supporto Sedi" della Direzione Generale per le Risorse Strumentali, è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Articolo 1 – Premesse.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché tutta la documentazione ivi elencata. Tale documentazione, in particolare il bando di gara, il Capitolato speciale d'Appalto, l'Offerta Tecnica ed Economica e il Progetto Tecnico, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione", non è allegata al presente contratto, per richiesta espressa delle parti contraenti.

Art. 2 – Norme regolatrici.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo: dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Consenso e oggetto.

La Regione affida alla Società, che accetta, l'appalto per la fornitura dei servizi di vigilanza e sorveglianza armata, tramite guardie giurate armate, e di reception e custodia – portierato - con personale non armato alle seguenti sedi della Giunta Regionale della Campania, come disciplinato dagli articoli da 1 a 4 del Capitolato speciale ed in base alle Tabelle allegate agli atti di gara:

- complesso ex CIAPI – viale Carlo III - S. Nicola La Strada (CE);
- fabbricato di via Cesare Battisti, 1 - Caserta;
- complesso di via Nazionale Appia, 7/d - Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il servizio, come descritto nel successivo articolo, dovrà essere predisposto ed

erogato al fine della custodia e conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle sedi indicate, della prevenzione e riduzione del rischio di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, nonché dell'incolumità fisica dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania e dei terzi che accedono ai fabbricati oggetto del servizio.

Il contratto ha altresì ad oggetto l'implementazione di nuove soluzioni tecnologiche di sicurezza aggiuntive. In particolare, la Società, per tutte le sedi indicate, procederà al potenziamento e all'ampliamento del sistema di videosorveglianza esistente e alla realizzazione di nuovi impianti antintrusione, così come analiticamente descritto nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara. La Società assicurerà, per tutto il periodo di copertura del servizio di vigilanza, un servizio di garanzia e manutenzione a supporto degli impianti realizzati.

Il tempo massimo per la fornitura e posa in opera dei sistemi di sicurezza descritti nel progetto tecnico non sarà superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per tutti gli ulteriori dettagli degli interventi tecnici sopra descritti, si rinvia al Progetto Tecnico prodotto in sede di gara dalla Società, di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Articolo 4 – Descrizione e finalità del servizio.

Il servizio che la Società si obbliga a prestare si sostanzierà nelle seguenti attività:

- a. servizio di vigilanza diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale specializzato con la qualifica di guardia particolare giurata armata;
- b. servizio di reception e custodia diurna, notturna, feriale e festiva a mezzo di personale non armato addestrato;

- c. servizio di ronda interna ai fabbricati;
- d. gestione emergenze di pronto intervento.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono analiticamente descritte nell'articolo 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Art. 5 – Corrispettivo, decorrenza e durata del contratto.

Il prezzo unitario orario dei servizi da fornire, IVA esclusa, rilevabile dal modulo di offerta economica presentato dalla Società in sede di gara è pari ad Euro 18,23 (diciotto/23) per i servizi di vigilanza armata ed Euro 11,23 (undici/23) per i servizi di reception e custodia.

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dal 15.5.2017, come risulta dal verbale di consegna di urgenza per le strutture regionali di Caserta e provincia prot. n. 344466 del 15.5.2017.

L'importo del contratto, in base alle ore teoriche indicate in sede di gara, pertanto, è pari ad euro 1.425.777,60 (unmilionequattrocentoventicinquemila settecentosettantasette/60), oltre IVA.

Art. 6 – Variazione delle prestazioni.

La Regione si riserva la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, il numero e le ore delle guardie giurate fisse impiegate nelle strutture da vigilare, il numero e le ore degli addetti al servizio di reception/custodia, a seconda delle esigenze che potranno manifestarsi nel corso dell'esecuzione del presente contratto, nonché di convertire, in tutto o in parte, il servizio di vigilanza armata in servizio di reception/custodia non armato.

La Società provvederà a qualsiasi modifica degli orari e/o del servizio a seguito di semplici ordini di servizio predisposti e trasmessi dalla Regione. In caso di

variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, gli importi verranno aggiornati sulla base del prezzo unitario agente/ora, addetto/ora offerto in sede di gara.

Art. 7 – Obbligazioni e esecuzione del contratto.

La Società si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle seguenti prescrizioni.

La Società deve provvedere alla vigilanza armata a mezzo di guardie particolari giurate fornite dell'apposita divisa e distintivo dell'Istituto di appartenenza, del previsto armamento e radiocollegate costantemente con la centrale operativa.

La Società deve:

- a. effettuare il Servizio di vigilanza armata con perfetta efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 18.6.1931, n. 773 e ss.mm., dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635 e ss.mm., dal DPR 4 agosto 2008 n. 153, dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché dal contratto nazionale collettivo di lavoro di categoria vigente e dai contratti collettivi integrativi decentrati, oltre a quanto contenuto nel Capitolato speciale d'appalto;
- b. garantire il possesso della Licenza, rilasciata dalla Prefettura ai sensi dell'art. 134 del R.D. 18.6.1931, n. 773, a svolgere l'attività di vigilanza armata a proprietà immobiliari e mobiliari, nonché di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla legge per svolgere il servizio.

La Società deve altresì per il servizio di vigilanza armata e per quello di reception e custodia:

- a. osservare verso il personale tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché previste dai contratti collettivi

nazionali di categoria e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti ed in particolare quelle relative al trattamento economico, agli oneri concernenti la previdenza, le assicurazioni sociali, e quelli derivanti da infortuni sul lavoro e similari nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori; in caso di violazione delle presenti disposizioni, la Regione potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 10, riservandosi altresì di richiedere il risarcimento dei danni subiti. In tal caso, la Società sarà sollevata dall'incarico e le spetterà esclusivamente il corrispettivo del servizio espletato senza ogni altro tipo di rimborso, indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione, dovrà continuare ad operare fino al subentro della nuova aggiudicataria.

- b. applicare le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, introdotte dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- c. impegnarsi a mantenere la completa riservatezza su dati e informazioni delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso delle attività previste nel presente contratto;
- d. inviare mensilmente alla Regione una relazione scritta sulla regolarità del servizio di vigilanza;
- e. garantire il radiocollegamento delle guardie giurate in servizio con la Centrale Operativa;
- f. sostituire, entro cinque giorni dalla richiesta, il personale che, per seri motivi, non risulti idoneo all'espletamento del servizio e che, durante lo svolgimento del servizio, non si sia attenuto alle disposizioni di cui al precedente art. 4 o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. A tal proposito la Regione si riserva la facoltà di richiedere, in ogni tempo, la sostituzione del personale di cui sopra;

- g. comunicare alla Regione, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, il turno del personale in servizio presso ogni struttura il mese successivo; eventuali sostituzioni temporanee del personale dovranno essere comunicate tempestivamente ed essere preventivamente autorizzate;
- h. fornire, per ciascun addetto, la divisa, l'apparecchio ricetrasmittente ed ogni altra dotazione necessaria per un efficace espletamento del servizio. Le dotazioni, di proprietà della Società saranno mantenute a cura di quest'ultima;
- i. comunicare tempestivamente e, comunque, entro le 12 ore, alla Regione, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.). Detta comunicazione dovrà avvenire con relazione di servizio scritta;
- l. effettuare il servizio con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti dal capitolato;
- m. effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza, a non sospenderlo o interromperlo per alcun motivo.

Art. 8 – Pagamenti.

E' prevista la fatturazione mensile posticipata.

I servizi di vigilanza armata e di reception/custodia saranno addebitati alla Regione in relazione alle ore di lavoro effettivamente svolte nel corso del mese, sulla base dei costi orari indicati in offerta.

Nella fattura dovranno essere indicati i costi riferiti a ciascun edificio.

All'emissione del decreto di liquidazione del corrispettivo del servizio, dedotte le eventuali penali conseguenti a violazioni degli obblighi contrattuali in cui la Società sia incorsa, si provvederà entro i termini previsti dalla normativa vigente, previa presentazione della relativa fattura mensile.

Il Codice Univoco Ufficio – IPA per la fatturazione elettronica è il seguente:
C92WF1.

Art. 9 – Cauzione definitiva.

La Regione dà atto che la Società ha prestato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 26.4.2017 n. BIT0009318/000 stipulata con la Società Pannonia (Agenzia Bondsol Insurance Service Ltd. – H-1095 Budapest, Dandàr u. 22/C C209) per una somma garantita pari a Euro 206.310,02 (duecentoseimilatrecentodieci/02) pari al 14,47% del corrispettivo del contratto.

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto

di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Art. 10 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa.

Nelle ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, si applica la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile.

La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. Impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b. Sospensione ed interruzione del servizio da parte della Società per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c. Cessione a terzi del contratto e ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato;
- d. Avvio, a carico della Società, delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e. Adozione, nei confronti della Società, di provvedimenti di sequestro o pignoramento dei beni;
- f. Mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
- h. Mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di trenta giorni dalla richiesta della Regione;
- i. Per gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

- j. Nel caso di applicazione, nell'anno, di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale del contratto;
- k. Nel caso di carenza di autorizzazioni e licenze previste per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- l. Nel caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- m. Nel caso di mancata comunicazione di cessione della Società;
- n. Nel caso in cui la Società abbia eseguito le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- o. Ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;
- p. nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 riporti condanne irrevocabili per uno dei delitti previsti al comma 1 del medesimo articolo, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- q. In caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'art. 12 del capitolato;
- r. In caso di ritardo nell'esecuzione delle singole prestazioni/obbligazioni assunte nell'offerta tecnica per un periodo superiore ai 15 giorni.

Resta convenuto che la risoluzione conseguirà a seguito dell'esercizio, da parte

della Regione, del diritto potestativo di cui al secondo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla Società della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della risoluzione.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di sospendere i pagamenti e di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), la Regione potrà procedere alla risoluzione del contratto e potrà destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla Società, la Regione si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Art. 11 – Recesso.

La Regione si riserva la facoltà, per motivi di pubblico interesse, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto alla Società.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto.

E' vietato alla Società di cedere a terzi l'esecuzione di tutto o parte del servizio di vigilanza armata e di reception e custodia, sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di ogni conseguente danno.

Art. 13 – Ritardi nelle prestazioni e penali.

La Società è responsabile dell'esatto e ordinato adempimento del servizio di vigilanza armata e del servizio di reception/custodia, nonché di quello di vigilanza ispettiva da parte del personale addetto. In caso di inadempienza per difformità del servizio rispetto a quanto convenuto o per discontinuità dello stesso, la Regione, previa contestazione delle mancanze riscontrate, oltre a riservarsi di trattenerne, in sede di pagamenti per i corrispettivi pattuiti, l'importo corrispondente alla carente o mancata prestazione, applicherà le seguenti penali:

1. Per ogni giorno di ritardo nell'invio dell'elenco del personale di turno di cui all'articolo 7, lettera i.: Euro 100,00 (cento/00);
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti dall'articolo 7, lettera h. in ordine alla sostituzione del personale che non risulti idoneo all'espletamento del servizio: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
3. Per mancata o ritardata comunicazione scritta relativa ad anomalie riscontrate durante lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 7, lettera m.: da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 1000,00 (mille/00) secondo la gravità dell'evento non segnalato;

4. Per mancato utilizzo di personale abilitato per l'esecuzione del servizio antincendio ai sensi dell'articolo 3 della L. 28 novembre 1996 n. 609, a seguito di frequentazione del corso antincendio per classe di rischio elevato, di cui al DM 10/03/1998 articolo 7 e Allegato X lett. n): Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni turno di servizio;
5. per ogni giorno di ritardo rispetto alle obbligazioni assunte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara: Euro 100,00 (mille/00).

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Società potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla comunicazione della contestazione.

In caso di mancata presentazione o di non accoglimento delle deduzioni, la Regione procederà all'applicazione delle sopracitate penali.

Le penali verranno detratte direttamente dal corrispettivo mensile dovuto.

Art. 14 – Clausola di manleva e assicurazioni responsabilità civile.

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società ha presentato un'assicurazione della responsabilità civile diversi del 6.12.2016 n. 1914823 stipulata con la Società LLOYD'S, codice ramo 4200 – codice Correspon. MA IT21, durata dell'assicurazione dall'1.12.2016 all'1.12.2017.

Art. 15 – Obblighi sociali.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Regione ed il personale

addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Società.

Tutto il personale assunto ed adibito allo svolgimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto è sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dalla Società, la quale è obbligata al rispetto della normativa applicabile con riferimento alla tipologia contrattuale applicata.

La Società si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale, in riferimento al C.C.N.L. adottato.

La Società si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La Società deve, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, sollevare la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

La Società deve osservare nei riguardi del proprio personale, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza, assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

In fase di esame preventivo dei rischi relativi all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. Pertanto, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. – Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le

Interferenze.

La Società si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, che dovranno partecipare, per la parte di loro competenza, alle esercitazioni simulate di esodo organizzate dall'Ufficio del Datore di Lavoro.

La Società dovrà adeguarsi alle misure di coordinamento previste nei suesposti documenti (DVR e PEO) senza alcun compenso integrativo.

L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico della Società.

La Società dovrà esibire, a richiesta della Regione, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni o registri equivalenti previsti dalle vigenti norme.

Art. 16 – Vigilanza e controllo.

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto del presente contratto è affidata al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed è esercitata dal funzionario regionale titolare di P.O. "Gestione dei contratti relativi ai servizi di vigilanza armata e pulizia delle sedi di Uffici della Giunta Regionale della Campania. Attività propedeutiche o connesse alla pulizia delle sedi" p.t.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei

rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione delle Società a gare e appalti.

Art. 18 – Controversie.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art. 19 – Valutazioni di impatto criminale - Protocollo di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari – Codice del comportamento ex DPR 62/2013.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.2.2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Regione, anche mediante gli uffici del Responsabile del Procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.

La Società ha l'obbligo di segnalare alla Regione ogni fatto tendente ad alterare

la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

La Società si obbliga al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sue successive modifiche e a tal fine, ha comunicato con nota prot. n. 145363 dell'1.3.2016, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non esclusivamente, alle transazioni finanziarie derivanti dal presente contratto, nonché i dati anagrafici dei soggetti delegati ad operare su di esso.

La Società si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 20 – Imposte e spese.

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato

conformemente a quanto disposto dall' art. 32, comma 14, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto e redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da venti pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).